

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2025, n. 6

“Attuazione della proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale N° 982 del 14/07/2025 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, nonché a seguito di approvazione della D.G.R. n. 768 del 05/06/2025.
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con D.G.R. n. 768 del 05/06/2025 ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Art. 2

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

Art. 3

1. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2, art. 58, L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle

già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017.

Art. 4

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l'imminente inizio della prossima stagione 2025/2026 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01.07.2027. Nelle more, il competente Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l'eventuale nomina dei Comitato di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i vigenti cinque ATC pugliesi.

Art. 5

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 "Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023", così come modificato dal Regolamento n. 2/2022, n. 6/2023 e 3/2024.

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 luglio 2025

EMILIANO